

FAQ

AVVISO #OPENUMBRIA

➤ Cosa si intende per “azioni di animazione”?

Dalla scheda 5.1.9. del GEO (approvato con DD n. 6457 del 21.06.2018) *“Le attività di animazione sono rivolte a creare condizioni favorevoli alla realizzazione di politiche regionali che presuppongano lo sviluppo di adeguati comportamenti economici e sociali, anche con riferimento a specifici ambiti territoriali.*

Gli interventi di animazione sono fondati su un approccio “dal basso” e partecipato, basato sul coinvolgimento attivo di singoli individui, soggetti organizzati ed istituzioni, rivolto all’innovazione, allo sviluppo di proposte originarie ed alla loro sperimentazione applicativa.

Pur potendo prevedere – ove giustificato – limitate attività formative, finalizzate a capacitare i destinatari finali, gli interventi si configurano essenzialmente come azioni di apprendimento collettivo orientato, ma non direttivo...”

La voce di costo relativa alle suddetta attività è la 2B20 che *“ricomprende i costi del personale impiegato in attività di animazione, rivolte alla attivazione ed allo sviluppo di condizioni favorevoli alla realizzazione di politiche a carattere innovativo, rivolte a specifici target sociali, economici, istituzionali e/o territoriali.*

Si intendono per attività di animazione interventi integrati di informazione, promozione della partecipazione e del coinvolgimento, supporto alla proposta ed alla realizzazione di azioni rivolte alla maggior consapevolezza ed alla assunzione di ruoli attivi da parte dei destinatari finali degli interventi, in esse incluse le attività di analisi dei fabbisogni, progettazione, coordinamento e supporto ad eventuali interventi formativi di capacitazione dei destinatari.

Sono escluse le attività di docenza. I costi del personale per le attività di animazione sono eligibili esclusivamente nell’ambito di operazioni che prevedano la specifica progettazione delle attività stesse...”

Le **azioni di animazione**, riferite a ogni progetto pilota, si attuano sul territorio con l’obiettivo di creare e rafforzare forme di rete con il coinvolgimento attivo dei destinatari finali e lo sviluppo di competenze di metodo e d’uso, strumenti, organizzazioni, nuova progettualità attivata, attenzione ed orientamenti culturali, capitale sociale, utili per sostenere i processi collettivi di innovazione, rivolti a tradurre le potenzialità del digitale in funzionamenti reali.

➤ Può partecipare all’ATS una società consortile non a scopo di lucro?

Può partecipare se presenta le caratteristiche indicate dall’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*.

➤ **La dichiarazione di collaborazione degli stakeholders va compilata per ogni singolo progetto?**

Va compilata per ogni progetto pilota; non è prevista per il progetto “azione di sistema”.

➤ **Quale codice Ateco va inserito nel pannello di controllo di Siruweb FSE?**

Bisogna far riferimento alla tipologia dell'attività (ad es. se si tratta di formazione ICT, si indicherà la categoria relativa all'informatica).

➤ **Il piano progettuale può essere presentato anche da chi non ha delega di firma?**

NO, il piano progettuale deve essere presentato dal soggetto Capofila dell'ATS, avente delega di firma.

➤ **I Dipartimenti appartenenti ad una Istituzione Universitaria possono presentare singolarmente i piani progettuali?**

NO, può essere presentato solo un piano progettuale riferito all'Istituzione Universitaria, identificata con un'unica Partita IVA.